



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

## **REGOLAMENTO**

**per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari  
e l'attribuzione di vantaggi economici in conformità  
all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241**

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Capo I - Principi generali</b>                                             | <b>Pag. 3</b> |
| Art. 1 - Principi normativi, finalità e ambito di applicazione                | Pag. 3        |
| Art. 2 - Inserimento nel programma promozionale                               | Pag. 3        |
| Art. 3 - Soggetti destinatari del sostegno finanziario e ambiti di esclusione | Pag. 3        |
| Art. 4 - Tipologie di sostegno finanziario                                    | Pag. 4        |
| <b>Capo II - Contributi a terzi</b>                                           | <b>Pag. 4</b> |
| Art. 5 - Contributi ammissibili                                               | Pag. 4        |
| Art. 6 - Criteri generali di concessione                                      | Pag. 5        |
| Art. 7 - Limite del sostegno finanziario camerale                             | Pag. 5        |
| Art. 8 - Spese ammissibili                                                    | Pag. 5        |
| Art. 9 - Formulazione delle domande di contributo                             | Pag. 6        |
| Art. 10 - Istruttoria delle domande di contributo                             | Pag. 6        |
| Art. 11 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo        | Pag. 7        |
| Art. 12 - Modifica o revoca del contributo                                    | Pag. 7        |
| Art. 13 - Controlli                                                           | Pag. 8        |
| <b>Capo III - Collaborazioni</b>                                              | <b>Pag. 8</b> |
| Art. 14 - Interventi in Collaborazione                                        | Pag. 8        |
| <b>Capo IV - Bandi di contributi</b>                                          | <b>Pag. 9</b> |
| Art. 15 - Contributi previa emanazione di appositi Bandi                      | Pag. 9        |
| <b>Capo V - Disposizioni finali</b>                                           | <b>Pag. 9</b> |
| Art. 16 - Pubblicità del sostegno finanziario camerale                        | Pag. 9        |
| Art. 17 - Tutela della Privacy                                                | Pag. 10       |
| Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali                                   | Pag. 10       |

## **Capo I - Principi generali**

### **Art. 1 - Principi normativi, finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di garantire i principi di trasparenza e imparzialità, definisce i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito denominata Camera di Commercio) deve attenersi per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti ed enti pubblici e privati, in coerenza con le funzioni camerali previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. e le finalità di cui allo Statuto camerale.
2. La Camera di Commercio indirizza il proprio sostegno finanziario a favore di iniziative di terzi coerenti con i contenuti della propria programmazione pluriennale ed annuale, con i propri fini istituzionali e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.
3. Il presente Regolamento non si applica a:
  - a) quote associative o di partecipazione nonché erogazioni, dovute per statuto o per regolamento, a consorzi, fondazioni, associazioni e società costituite o partecipate dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580/1993;
  - b) erogazioni destinate a Unioncamere Nazionale, a Unioncamere regionale e ad altre società ed organismi del sistema camerale nelle quali l'Ente camerale è presente per disposizioni statutarie e/o regolamentari;
  - c) erogazioni destinate a proprie Aziende Speciali funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e alla realizzazione delle attività cui le stesse sono deputate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580/1993;
  - d) accordi di cui all'art. 15 della legge n. 241/90.

### **Art. 2 - Inserimento nel programma promozionale**

1. In sede di approvazione del preventivo economico, del budget e dell'eventuale aggiornamento di entrambi, la Camera di Commercio stanziava l'importo destinato agli interventi di sostegno disciplinati dal presente Regolamento, che sono, in ogni caso, approvati dalla Giunta con propri atti.
2. Possono essere erogati contributi camerali anche a favore di progetti promozionali da realizzare al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, qualora siano prevedibili positive ripercussioni per l'economia locale.
3. Il sostegno finanziario è concesso nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria anche in materia di aiuti di Stato, antimafia, anticorruzione e antiriciclaggio.

### **Art. 3 - Soggetti destinatari del sostegno finanziario e ambiti di esclusione**

1. Possono beneficiare del sostegno finanziario camerale i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
  - a) soggetti ed enti pubblici e privati portatori di interessi generali per il sistema economico locale;
  - b) singole imprese e operatori economici per la partecipazione a specifici bandi di contributo.

2. Non possono in nessun caso essere beneficiari del sostegno della Camera di Commercio:
- a) partiti politici e organismi a questi riconducibili;
  - b) mass media;
  - c) soggetti che in occasione di precedenti richieste di contributo abbiano fornito dati non veritieri.

#### **Art. 4 - Tipologie di sostegno finanziario**

1. Il Regolamento si applica a:

- a) erogazioni finalizzate al sostegno finanziario di specifiche iniziative, progetti di promozione economica e attività riconosciuti di interesse generale per il sistema delle imprese e di supporto allo sviluppo delle economie locali, realizzate da soggetti ed enti pubblici e privati (**Contributi a terzi**);
- b) erogazioni ad enti ed organismi non a scopo di lucro, disciplinate anche mediante accordi o protocolli d'intesa, finalizzate al sostegno finanziario di iniziative ideate nell'interesse generale del sistema delle imprese che, oltre ad essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi e non diano vita a controprestazioni a vantaggio dei partecipanti (**Collaborazioni**); sono escluse da questa tipologia le forme di partenariato pubblico e privato di cui al d.lgs. n. 50/2016 e tutte le situazioni in cui la Camera di Commercio e/o gli altri enti siano tenuti ad espletare procedure competitive;
- c) interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo, la competitività e le attività delle imprese e degli operatori economici tramite contributi dedicati (**Bandi**).

#### **Capo II - Contributi a terzi**

##### **Art. 5 - Contributi ammissibili**

1. Il sostegno finanziario di cui all'art. 4, lett.a) - Contributi a terzi – può essere concesso esclusivamente a iniziative, progetti e attività che presentino le seguenti condizioni:
- a) siano caratterizzati da specificità o unicità che costituiscano fattori di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico locale e del territorio;
  - b) siano coerenti con le funzioni camerali di cui all'art. 2 della legge n. 580/93 e all'art. 3 dello Statuto camerale;
  - c) siano coerenti con il programma di attività e gli obiettivi strategici dell'Ente camerale;
  - d) presentino un interesse comune per le imprese e /o il tessuto economico nel suo complesso;
  - e) siano rivolte ad una pluralità di soggetti sul territorio, indipendentemente dall'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione proponente.
2. Non possono beneficiare del sostegno finanziario le iniziative, i progetti e le attività:
- a) che esulano dalle finalità e dagli obiettivi di intervento e dai programmi dell'Ente;
  - b) finalizzati al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
  - c) già realizzate alla data di presentazione della domanda;
  - d) i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati;
  - e) di non rilevante entità, stimabile indicativamente in 10.000 euro;

- f) presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione;
- g) presentate da soggetti, i cui rappresentanti legali, amministratori o direttori risultino condannati, salvo intervenuta riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica;
- h) presentate da soggetti non in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- i) presentate da soggetti non in regola con la normativa antimafia;
- j) presentate da soggetti non in regola con la normativa sugli aiuti di Stato.

#### **Art. 6 - Criteri generali di concessione**

1. Il sostegno finanziario della Camera di Commercio a iniziative, progetti e attività, di cui all'art. 4, lett. a) e all'art. 5, è stabilito dalla Giunta che valuta tenendo conto delle disponibilità di bilancio e dei seguenti criteri generali:
  - a) rilevanza, incisività e continuità dell'impatto dell'iniziativa sul sistema delle imprese e dell'economia locale;
  - b) innovatività dell'iniziativa, con particolare riferimento alle tematiche tecnologiche, ambientali o di impatto economico e sociale;
  - c) intersectorialità e ampiezza della platea di interessi coinvolti;
  - d) qualità della progettazione e dei risultati attesi rendicontabili;
  - e) capacità di sviluppare e potenziare il patrimonio di competenze;
  - f) capacità di favorire la promozione e l'immagine del territorio;
  - g) rotazione dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni.

#### **Art. 7 - Limite del sostegno finanziario camerale**

1. Le iniziative, i progetti e le attività verranno finanziate per un importo massimo che non potrà eccedere il 50% delle spese ammissibili. In ogni caso l'importo massimo non potrà eccedere il disavanzo tra le spese e le entrate (al netto del contributo camerale) rendicontate.
2. La Camera di Commercio potrà attivare forme di sostegno alternative al contributo economico, come ad esempio prestazioni di servizi, oppure una combinazione di entrambe le tipologie.

#### **Art. 8 - Spese ammissibili**

1. Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa, al progetto o all'attività, documentabili attraverso fatture o documenti equipollenti intestati al beneficiario del contributo.
2. Sono ammesse in misura complessivamente non superiore al 30% del totale dei costi ammissibili:
  - a) le spese relative al personale direttamente impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
  - b) le spese di funzionamento direttamente imputabili all'iniziativa.

#### **Art. 9 - Formulazione delle domande di contributo**

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento che intendano ottenere contributi ai sensi dell'art. 4, lett. a) del Regolamento medesimo, devono inoltrare la domanda prima della data di avvio dell'iniziativa, del progetto o dell'attività, di norma almeno entro i 30 giorni precedenti, utilizzando il modulo disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente camerale.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, deve contenere:
  - a) generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita Iva del richiedente;
  - b) il titolo dell'iniziativa, progetto o attività;
  - c) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa/ progetto o attività e delle sue finalità, che evidenzii gli elementi utili per verificarne l'ammissibilità ai sensi del presente Regolamento;
  - d) il periodo di svolgimento;
  - e) il luogo di svolgimento;
  - f) la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
  - g) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, evidenziando - tra le entrate - i proventi e i contributi richiesti ad altri enti pubblici;
  - h) la dichiarazione relativa all'applicabilità o meno della ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600;
  - i) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di contributo.

#### **Art. 10 - Istruttoria delle domande di contributo**

1. L'istruttoria della domanda di concessione del contributo si conclude entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa o dal ricevimento dell'ultima regolarizzazione richiesta, con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta o con la comunicazione di inammissibilità.
2. Il Dirigente dell'Area di competenza cui perviene la domanda di contributo o il responsabile del procedimento incaricato provvede all'istruttoria rivolta a:
  - a) accertare la correttezza della domanda;
  - b) verificare l'ammissibilità dell'iniziativa e del beneficiario in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento;
  - c) acquisire elementi a supporto della valutazione di merito da parte della Giunta camerale.
3. Qualora necessario per procedere all'istruttoria, il Dirigente competente o il responsabile del procedimento incaricato provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e della documentazione integrativa dando un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte del richiedente.
4. Completata l'istruttoria, il Dirigente competente o il responsabile del procedimento incaricato:
  - a) qualora ritenga la domanda ammissibile, espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario generale, che la propone per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta;
  - b) qualora ritenga la domanda inammissibile, ne dà comunicazione al soggetto interessato tramite pec- posta elettronica certificata.

5. In caso di concessione del contributo da parte della Giunta, il Dirigente competente o il responsabile del procedimento incaricato ne dà comunicazione al soggetto interessato tramite pec - posta elettronica certificata.

#### **Art. 11 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo**

1. Al termine dell'iniziativa, entro 60 giorni dalla conclusione della stessa, il beneficiario deve richiedere l'erogazione del contributo e, utilizzando il modulo disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente camerale, deve presentare la seguente documentazione:
  - a) relazione dettagliata sull'iniziativa realizzata, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati ottenuti con riferimento alle finalità dichiarate nella domanda;
  - b) elenco analitico delle entrate accertate comprensive dei contributi ricevuti da altri enti pubblici;
  - c) elenco analitico delle spese sostenute al netto dell'Iva, se detraibile;
  - d) elenco dei documenti di spesa e copia dei relativi documenti giustificativi;
  - e) gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali;
  - f) l'indicazione delle modalità e degli estremi per il versamento del contributo.
2. Non sono riconosciuti gli oneri figurativi e le spese non documentate.
3. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il Dirigente competente o il responsabile del procedimento incaricato provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte del richiedente.
4. Il Dirigente competente per l'istruttoria di concessione si riserva di verificare e attestare la coerenza della rendicontazione rispetto ai criteri di ammissibilità dei contributi di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento. Il contributo concesso sarà commisurato agli importi rendicontati applicando i criteri stabiliti agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.
5. La liquidazione del contributo avviene entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione o dall'ultima integrazione.
6. La liquidazione è subordinata al controllo sulla regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc).

#### **Art. 12 - Modifica o revoca del contributo**

1. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione, oltre che per quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11, anche nei seguenti casi:
  - a) quando le spese rendicontate ammissibili sono inferiori ai costi preventivati;
  - b) quando il totale delle entrate riferibili al progetto, incluso il contributo camerale, è superiore alla spesa ammissibile e rendicontata.
  - c) quando l'iniziativa è realizzata solo parzialmente o quando la stessa si discosti in modo significativo dal progetto valutato dalla Giunta camerale in sede di concessione.
2. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
  - a) venir meno di uno dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 5;
  - b) mancata realizzazione dell'iniziativa;

- c) rinuncia da parte del beneficiario;
- d) mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 11;
- e) assenza di una risposta dell'interessato alla richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo;
- f) presentazione di dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000.

### **Art. 13 - Controlli**

1. Ai sensi della normativa vigente il Dirigente competente per la liquidazione o il responsabile del procedimento incaricato si riserva, anche dopo la chiusura dell'iniziativa ammessa a contributo e non oltre due anni dalla chiusura medesima, di effettuare controlli anche a campione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari e sull'effettivo pagamento delle spese sostenute.
2. Il Dirigente competente o il responsabile del procedimento incaricato procederà anche ai controlli sugli adempimenti degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, commi 125-129, nei limiti in cui sia eventualmente prevista l'applicazione.
3. Al fine del corretto svolgimento dei controlli a campione, i beneficiari dei contributi dovranno consentire al personale camerale l'accesso a tutta la documentazione necessaria a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese.
4. Alla conclusione della verifica è redatto un verbale sintetico sottoscritto in duplice copia dal Dirigente o dal responsabile del procedimento incaricato, una delle quali è consegnata al soggetto beneficiario.
5. Nel caso in cui siano riscontrate la non veridicità delle dichiarazioni rese (a titolo esemplificativo costi inesistenti o attività non realizzate) o la discrepanza tra spese effettivamente sostenute e quelle rendicontate, la Camera di Commercio esperirà le azioni di recupero dei contributi secondo criteri di economicità ed efficacia, salva ogni ulteriore azione resa necessaria dall'irregolarità accertata.

## **Capo III - Collaborazioni**

### **Art. 14 - Interventi in Collaborazione**

1. La Camera di Commercio concede le erogazioni di cui all'art. 4, lett. b) - Collaborazioni - ad enti ed organismi non a scopo di lucro finalizzate al sostegno finanziario di iniziative che, oltre ad essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti e gli organismi proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi, anche mediante la sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa, il tutto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite al precedente art. 4, lett. b).
2. Mediante gli interventi in Collaborazione la Camera di Commercio sostiene l'iniziativa o l'attività partecipandovi attraverso la messa a disposizione di apposite risorse finanziarie, umane o strumentali.



3. Al fine di cui sopra la Camera di Commercio può avvalersi delle Aziende Speciali e delle società in house deputate alla realizzazione di servizi strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.
4. Gli interventi in Collaborazione sono approvati con delibera di Giunta, che deve contenere i seguenti elementi:
  - a. descrizione dell'iniziativa, finalità della collaborazione, ricadute nel sistema locale, periodo di svolgimento, soggetti attuatori e soggetti destinatari;
  - b. piano finanziario dell'iniziativa e modalità della compartecipazione camerale;
  - c. termine di conclusione dell'iniziativa.
5. Al termine dell'iniziativa i soggetti partecipanti verificano congiuntamente i risultati raggiunti condividendo una relazione illustrativa delle attività svolte nonché delle modalità di utilizzo delle risorse erogate.

## **Capo IV - Bandi di contributi**

### **Art. 15 - Contributi previa emanazione di appositi Bandi**

1. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con altri enti, realizza gli interventi di cui all'art. 4, lett. c) tramite appositi Bandi.
2. I Bandi devono disciplinare la finalità dell'iniziativa promozionale, i soggetti che vi possono concorrere, i criteri di selezione, le modalità di partecipazione, la quantificazione del finanziamento previsto, le modalità di liquidazione.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposti all'approvazione della Giunta camerale.
4. Gli atti di gestione delle iniziative sono adottati con apposito provvedimento del Dirigente competente per settore.

## **Capo V - Disposizioni finali**

### **Art. 16 - Pubblicità del sostegno finanziario camerale**

1. Nel caso di Contributi a terzi e delle Collaborazioni la concessione del sostegno finanziario comporta anche la concessione del patrocinio camerale e, pertanto, determina l'obbligo da parte dei soggetti terzi di dare adeguata visibilità all'Ente camerale, anche mediante il corretto utilizzo del Logo camerale da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni del responsabile del procedimento.
2. La Camera di Commercio ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 procede alla pubblicazione degli atti di concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad imprese, soggetti ed enti pubblici e privati.

### **Art. 17 - Tutela della Privacy**

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, come specificato nell'informativa resa agli interessati.

### **Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con delibera di Giunta 13 settembre 1993 n. 763 e viene pubblicato ai sensi del d.lgs. n. 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Camera di Commercio.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
3. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
4. Il presente Regolamento entra in vigore sette giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.